Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 19 febbraio 1934 - Anno XII** — **Numero 41**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Conferimento di decorazioni al valor militare.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

(Regio decreto 22 gennaio 1934-XII - registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1934-XII Guerra, registro n. 4, foglio, n. 84).

AGOSTINI gr. uff. Augusto, da Perugia, Luogotenente generale comandante la Milizia forestale.

Durante una esercitazione di lancio di bombe a mano, visto che ad un capo manipolo era sfuggita di mano una bomba, alla quale era stata tolta la coppiglia di sicurezza, intuito il gravissimo pericolo che poteva derivare ai numerosi ufficiali immediatamente vicini, anche perchè ivi trovavasi una cassa di bombe, con ammirevole e generoso senso di altruismo e sprezzo della vita, si lanciava per gittare la bomba al di là del terrapieno. Mentre stava per raccoglierla, questa esplodeva, ferendolo gravemente in varie parti del corpo; nonostante tali gravi ferite, incitava con alte parole di fede, i propri ufficiali, si preoccupava subito della cura e del trasporto di tutti i feriti, inneggiando al Duce ed ordinando la continuazione della esercitazione. — Monte Bondone (Trento), 3 giugno 1933-XI.

ANDREOLA Amedeo, da Cupello (Chieti), maresciallo d'alloggio capo, legione territoriale CC. RR. di Ancona, n. 10676 matricola.

Rintracciato in una tomba del cimitero del paese, dove erasi nascosto, un pericoloso latitante, autore di gravi delitti contro la persona, pur essendo stato fatto segno ad un colpo di pistola, che lo ferì lievemente alla testa, e, pur sapendo il malfattore deciso ad accanita resistenza, con coraggio e sprezzo della vita, dopo essersi disarmato, affrontò inerme il ribelle che, disorientato da tanto ardimento, si arrese. — Lettomanoppello (Pescara), 4 dicembre 1932-XI.

CARDINALE Salvatore, da Mussomeli (Caltanissetta), carabiniere a cavallo, legione territoriale CC. RR. di Palermo, n. 14 matricola.

Di pattuglia con altro carabiniere, informato della presenza nella casa di una pregiudicata di un pericoloso latitante, autore di gravi delitti, accorreva prontamente e, fatto appostare il compagno dietro la casa, vi entrava audacemente da solo, intimando il fermo al ricercato. Fatto segno da parte di costui a quattro colpi di rivoltella e, sebbene ferito gravemente, rispondeva animosamente al fuoco, ferendo a sua volta il ribelle, il quale però, riusciva a fuggire, buttandosi dalla finestra, ma veniva catturato il giorno dopo da altri militari dell'arma. — Vicari (Palermo), 24 settembre 1932-X.

DI LIBERTO Antonino, da Mussomeli (Caltanissetta), brigadiere a cavallo, legione territoriale CC. RR. di Bologna, n. 6606 matricola (alla memoria).

Nel procedere alla cattura di un pericoloso latitante, veniva da questi proditoriamente e gravemente ferito d'arma da fuoco. Ciò nonostante, ingaggiava animosamente lotta a corpo a corpo e, benchè nuovamente e mortalmente ferito al petto, non rallentava la stretta, dando modo all'appuntato che lo seguiva di freddare il ribelle a colpi di pistola. Spirava l'ultimo anelito nel pensiero del dovere compiuto: esempio mirabile di coraggio e di devozione al servizio. — Mirandola (Modena), 18 novembre 1932-XI.

MARCHESIN Carlo, da Arcugnano (Vicenza), guardia corpo agenti di P. S., n. 41139 matricola (alla memoria).

In servizio di pattuglia con un pari grado, imbattutosi con un pericoloso individuo, ricercato perchè colpito da ordine di cattura, per furto ed evasione, impegnava con lui violenta lotta, per conseguirne l'arresto. Rimasto gravemente ferito al petto da colpi di arma da fuoco esplosi dal pregiudicato, il quale riuscendo a svincolarsi aveva colpito anche il compagno, lo inseguiva per breve tratto, finchè venutegli meno le forze, cadeva esanime al suolo. Dava così fulgido esempio di alto ed eroico sentimento del dovere fino al sacrificio della vita. — Trieste, 16 febbraio 1933-XI.

MORENI Giovan Battista, da Castellaro (Savona), brigadiere a piedi, legione territoriale CC. RR. di Cagliari, n. 14927 matricola.

Comandante di una pattuglia di tre uomini, di notte, scorto in aperta campagna un temibile malfattore, armato di moschetto, che pochi giorni prima aveva ucciso un milite della sua stazione e ferito un altro, gli intimava il fermo. E poichè questi si appostava e apriva il fuoco per sottrarsi alla cattura con il favore della notte, lasciava ai dipendenti il compito di controbbattere il fuoco e si precipitava con ardita mossa sul latitante, riuscendo ad abbatterlo con un colpo di fucile. Già distintosi in precedenza nella lotta contro i latitanti che infestavano il territorio della sua stazione. — Regione Sas-Cragheras (Nuoro), 1° ottobre 1932-X.

SABA Antonio, da Serrenti (Cagliari), guardia 4ª legione territoriale R. guardia di finanza, n. 10706 matricola (alla memoria).

Di pattuglia con altra guardia in alta montagna, fermati due contrabbandieri, respingeva sdegnosamente i loro ripetuti tentativi di corruzione. Aggredito durante la traduzione da uno dei fermati eccezionalmente robusto, lottava strenuamente finchè, colpito a morte, cadeva crivellato di ferite. — Ponte di Predau (Bolzano), 3 giugno 1933-XI.

SPINA Rocco, da Ceglie Messapico (Taranto), appuntato legione territoriale CC. RR. di Milano, n. 17663 matricola.

Fatto improvvisamente segno a colpi di pistola esplosi da un pregiudicato che tentava di porsi in fuga per isfuggire al fermo intimatogli, egli, nonostante una grave ferita riportata ad un braccio, sosteneva, nell'aspra colluttazione che ne seguì, il dipendente carabiniere, riuscendo con questi a ridurre il ribelle all'impotenza e dando prova di spiccato coraggio e di alto senso del dovere. — Teglio (Sondrio), 16 giugno 1933-XI.

VAIA Tommaso, da Daiano (Trento), milite 2ª legione milizia forestale, n. 1420 matricola.

Affrontava, insieme ad altro milite, tre cacciatori di frodo che, armati, si erano asserragliati in una baita, riuscito a scovarli, veniva gravemente ferito ad un braccio da uno dei bracconieri; nonostante ciò egli persisteva nell'impari lotta fino a quando non ebbe assicurato alla giustizia due dei tre malviventi. — Predazzo (Trento), 19 novembre 1932-XI.

ZANI Vito, da Incudine (Brescia), carabiniere a piedi, legione territoriale CC. RR. di Milano, n. 5376 matricola.

In servizio di perlustrazione con appuntato, fatto improvvisamente segno da parte di un pregiudicato, che era stato invitato a seguirli in caserma, a colpi di pistola, che ferivano gravemente il superiore, rispondeva prontamente al fuoco, inseguendolo poi animosamente su di un pianerottolo di scala, privo di ripari, ove nonostante fosse stato fatto segno ad altri colpi, che però non lo colpivano, riusciva dopo lunga e violenta colluttazione a disarmare il ribelle ed a ritorgliergli il moschett strappato all'appuntato. — Teglio (Sondrio), 16 giugno 1933-XI.

MEDAGLIA DI BRONZO.

ACCINELLI Pietro, da Stella (Savona), carabiniere a piedi, legione territoriale CC. RR. di Genova, n. 5123 matricola

Di nottetempo, in perlustrazione con altro milite dell'arma, raggiungeva, dopo faticosa corsa su terreno impervio, uno sconosciuto che erasi dato alla fuga alla vista della pattuglia. Fatto segno da un colpo d'arma da fuoco, che lo lasciava illeso, impegnava da solo aspra lotta col ribelle, riuscendo poscia, nonostante le contusioni riportate, ad averne ragione e ad assicurarlo, col concorso di altro milite sopraggiunto, alla giustizia. — S. Bartolomeo del Cervo (Imperia), 21 aprile 1933-XI.

AGNESE Eligio, da Reano (Torino), brigadiere a piedi, legione territoriale CC. RR. di Torino, n. 35822 matricola.

Comandante di stazione, di sera, in appiattamento, allo scopo di catturare un ricercato, intimò il fermo ad uno sconosciuto che alla presenza dell'arma si era dato alla fuga e, inseguitolo animosamente fu fatto segno a cinque colpi di rivoltella andati a vuoto. Rispose con quattro colpi di pistola, ferendo mortalmente il ribelle, identificato poi per un pericoloso pregiudicato colpito da due mandati di cattura. — Borgata Madonna di Campagna (Torino), 1° aprile 1933-XI.

AGNONE Vincenzo, da Scordia (Catania), brigadiere corpo agenti P. S., n. 24066 matricola.

Benchè minorato nel braccio destro, affrontava coraggiosamente un individuo, il quale, armato di lungo, acuminato coltello da macellaio ed invaso da furore omicida, aveva aggredito e ripetutamente ferito un rivale. Sviava numerosi colpi di coltello a lui diretti, malgrado fosse rimasto ferito al braccio sinistro da un morso dell'energumeno, senza perdersi d'animo, lo tratteneva, riuscendo ad assicurarlo alla giustizia. — Biancavilla (Catania), 8 ottobre 1932-X.

ANTONICELLI Donato, da Gioia del Colle (Bari), appuntato, legione territoriale CC. RR. di Bologna, n. 29183 matricola.

Cooperava con il proprio brigadiere all'arresto, in luogo pubblico e di sera, di un pericoloso latitante, armato di rivoltella. Ingaggiatasi lotta a corpo a corpo tra il proprio sottufficiale, già mortalmente e ripetutamente ferito, e il delinquente, non esitava a slanciarsi nella mischia con sprezzo del pericolo ed a freddare il ribelle a colpi di pistola. — Mirandola (Modena), 18 novembre 1932-XI.

BERTANI Renato, da Zocca (Modena), guardia 4ª legione territoriale R. guardia di finanza, n. 4224 matricola.

Di pattuglia in alta montagna, fermati due contrabbandieri, respingeva sdegnosamente i loro ripetuti tentativi di corruzione. Aggredito durante la traduzione da uno dei fermati, lottava strenuamente finchè, assalito anche dall'altro fermato, continuava ad opporre accanita resistenza finchè, privo di sensi, cadeva per le numerose ferite. Appena riavutosi, tentava generosi sforzi per strappare alla morte il compagno. — Ponte di Predau (Bolzano), 3 giugno 1933-XI.

CASTRO Giuseppe, da S. Maria di Licodia (Catania), camicia nera 167ª legione M. V. S. N., n. 7816 matricola.

Accorreva prontamente sul luogo dove era avvenuto un grave ferimento e si slanciava animosamente all'inseguimento mentre il feritore continuava a sparare. Raggiuntolo riusciva ad arrestarlo, malgrado la sua violenta reazione. — Acireale (Catania), 7 luglio 1932-X.

MURRU Inerio, da Escovedu (Cagliari), maresciallo maggiore a piedi, legione territoriale CC. RR. di Cagliari, n. 33883 matricola.

Alla testa di una pattuglia di due uomini, venuto a contatto con tre banditi in aperta campagna e fatto segno a breve distanza a ripetuti colpi di moschetto, ingaggiò con risolutezza il conflitto, noncurante del pericolo si portò allo scoperto in posizione dominante, riuscendo con due aggiustati colpi di fucile ad uccidere il più temibile di essi ed a volgere in fuga gli altri, di cui uno ferito. — Regione Dudule-Orune (Nuoro), 7 ottobre 1932-X.

PANTALONI Francesco, da Santa Fiora (Grosseto), carabiniere, legione territoriale CC. RR. di Milano, n. 9072 matricola.

In servizio di perlustrazione notturna, affrontava tre individui sospetti che, procedenti in automobile, non avevano obbedito alla ingiunzione di fermarsi. Fatto segno a tre colpi d'arma da fuoco, rispondeva prontamente uccidendo uno degli sconosciuti, identificato poscia come pericoloso pregiudicato. — Monticello Brianza (Como), 31 agosto 1932-X.

PICCININI Armando, da Recanati (Macerata), carabiniere a piedi, legione territoriale CC. RR. di Cagliari, n. 14749 di matricola.

In perlustrazione, imbattutosi in uno sconosciuto, armato di fucile, che, all'intimazione di fermo, si dava alla fuga, internandosi in un bosco, si slanciava arditamente ad inseguirlo, e, fatto segno dal fuggitivo a due successive fucilate, rispondeva prontamente con un colpo di moschetto uccidendo il ribelle, poscia identificato quale pregiudicato e cacciatore di frodo. — Corrias Longas (Cagliari), 8 novembre 1932-XI.

RICCIO Alberto, da Torre Annunziata (Napoli), carabiniere a cavallo, legione territoriale CC. RR. di Napoli, n. 6433 di matricola.

Circondato da una tumultante folla di dimostranti, mentre tentava di opporsi con serena fermezza al manifestato proposito di invadere la casa del podestà, veniva proditoriamente colpito con una pugnalata alla coscia. Con l'arma ancora infitta nelle carni sparava contro il suo aggressore un colpo di pistola ferendolo gravemente e metteva così in fuga la folla scongiurando altri e più gravi disordini. — Montesarchio (Benevento), 6 aprile 1933-XI.

SELENU Salvatore, da Arbatax di Tortolì (Nuoro), appuntato legione territoriale CC. RR. di Cagliari, n. 30155 matricola (alla memoria).

Di notte, in servizio di pattuglia con due dipendenti, scoperti tre pericolosi malfattori appostati in agguato sul ciglio della strada, impegnava con essi coraggiosamente conflitto a fuoco, cadendo colpito al cuore, generosa vittima del dovere. — Austis (Nuoro), 19 settembre 1932-X.

SERENARI Anselmo, da Loiano (Bologna), milite 2ª legione milizia forestale, n. 3893 matricola.

Con altro collega, rimasto poi ferito gravemente al braccio sinistro nella colluttazione, affrontò tre cacciatori di frodo, di cui due armati di fucile, rinchiusisi in una baita, e abbattendo una prima ed una seconda porta nella stessa, riusciva ad arrestare e tradurre due dei bracconieri. — Predazzo (Trento), 19 novembre 1932-XI.

SCIONTI Giuseppe, da Mascali (Catania), guardia corpo agenti di P. S., n. 40747 matricola.

In servizio di pattuglia con un pari grado, imbattutosi in un pericoloso individuo, ricercato perchè colpito da ordine di cattura, per furto ed evasione, impegnava con lui violenta lotta, per conseguirne l'arresto; rimasto gravemente ferito all'inguine da un colpo di arma da fuoco esploso dal pregiudicato, il quale, riuscito a svincolarsi, aveva mortalmente ferito anche il compagno, si rialzava, tentando di inseguirlo, senza peraltro riuscirvi. Dava così luminoso esempio di magnifico eroico cameratismo e di profondo sentimento del dovere. — Trieste, 16 febbraio 1933-XI.

SUBERATI Domenico, da Falerna (Catanzaro), milite 7ª legione milizia forestale, n. 1840 matricola.

In servizio d'istituto, colpito da una fucilata sparatagli a bruciapelo da un cacciatore di frodo, al quale aveva intimato il fermo, affrontava il ribelle in un'impari lotta, dando prova di sprezzo del pericolo e di forte attaccamento al dovere. Nuovamente colpito ad una mano da un colpo accidentalmente partito dalla propria arma non desisteva dalla lotta, fino a quando non riusciva ad aver ragione del bracconiere. — Agerola (Napoli), 15 aprile 1929-VII.

TABERLET Francesco, da Cagliari, carabiniere a cavallo, legione territoriale CC. RR. di Cagliari, n. 24959 di matricola.

Di servizio con il comandante la stazione ed altro militare sostenne aspro conflitto a fuoco con tre pericolosi malfattori, armati di moschetto, contribuendo efficacemente all'esito del conflitto stesso, che dopo alterne vicende si risolse con l'uccisione del più temibile degli avversari e con la fuga degli altri, di cui un ferito. — Regione Dudole-Orune (Nuoro), 7 ottobre 1932-X.

(*Regio decreto 22 gennaio 1934-XII - registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1934-XII, Guerra, registro n. 4, foglio, n. 85*).

AIRALDI TORTA Umberto, da Quarona Borgosesia (Vercelli), capo squadra 8ª legione M. V. S. N.

Di pattuglia sulla linea di confine, in terreno montano e boscoso, sorprendeva ed affrontava animosamente tre individui che tentavano di espatriare clandestinamente, e che, alla intimazione di « alt », cercavano di accerchiarlo. Con pronta decisione faceva fuoco su di essi, uccidendone due, identificati, in seguito, come pericolosi pregiudicati. — Monte Sella (Porto Ceresio), 5 settembre 1933-XI.

MARCHESINI Antonio, da Muscazzano (Cremona), camicia nera 8ª legione M. V. S. N.

Di pattuglia sulla linea di confine, in terreno montano e boscoso, scorto tre individui che tentavano di espatriare clandestinamente, li affrontava coraggiosamente, coadiuvando il proprio capo pattuglia che riusciva ad ucciderne due identificati, poi, per pericolosi pregiudicati. — Monte Sella (Porto Ceresio), 5 settembre 1933-XI.

(1916)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **2086.**

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti ed il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni della suddetta Opera nazionale per i combattenti;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare all'Opera nazionale per i combattenti le disponibilità occorrenti per il compimento dell'opera bonificatrice svolta dall'Ente stesso;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti, per l'integrale svolgimento delle opere di bonifica, mutui sino ad un complessivo importo di L. 400.000.000 ripartito in tre anni, ammortizzabili in 25 anni.

Le annualità di ammortamento ed interessi, corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito, ai sensi del presente articolo, sono garantiti dallo Stato; a tal fine le operazioni di mutuo deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Opera e le relative garanzie dovranno essere approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

In relazione alla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, lo Stato subentra negli obblighi assunti da parte della suddetta Opera nazionale verso l'Istituto mutuante, con i contratti di mutuo.

A tal fine, il Consorzio dovrà dare subito notizia dell'insolvenza al Capo del Governo ed al Ministro per le finanze, rimanendo l'Amministrazione statale sostituita al Consorzio di credito in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. 2087.
Inclusione degli abitati di Pergola (capoluogo) e della frazione Monterolo tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pergola (capoluogo) e della frazione Monterolo, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 2088.
Inclusione dell'abitato di Accadia, rione Fossi, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Bari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, nn. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Accadia, in provincia di Foggia, limitatamente al rione Fossi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 74. — MANCINI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 142.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE FRANCISCI
— JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 143.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933 n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 144.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 146.

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 36 dell'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, approvato con la legge 6 luglio 1933, n. 999, è modificato come appresso:

« Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, relativo all'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 148.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria per le spese di funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per i concorsi del grano e delle aziende agrarie, di cui al R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30 (art. 1) ed alle precedenti leggi 17 marzo 1932, n. 290 (art. 4) e 3 aprile 1933, n. 354 (art. 3), è stabilita, per l'esercizio 1934-35, in L. 3.900.000.

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria, per incoraggiare pubblicazioni ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria, disposta dall'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30, e dal R. decreto 12 agosto 1927, n. 1719, è aumentata di L. 75.000.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di complessive L. 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 3.500.000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1934-35, ai sensi del n. 2 dell'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di L. 4.500.000.

Art. 6.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7.000.000 la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1934-35 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni (Spese fisse)	5,330,000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse)	4,250,000 —
3	Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali	388,000 —
4	Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei e per il servizio dei Gabinetti - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero	700,000 —
5	Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti - Indennità ai Commissari ed assessori per gli Usi Civici - Assegni per incarichi di direzione ed assistenza	1,520,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni	374,000 —
7	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	151,200 —
8	Fitto di locali per gli organi provinciali (Spese fisse)	276,673 —
9	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	72,627 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . .	45,000 —
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	110,000 —
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . .	*per memoria*
14	Spese casuali	29,000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	69,300 —
16	Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto 3 novembre 1927, numero 2096, ed articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071)	1,700,000 —
17	Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia). . .	680,000 —
		15,705,800 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
18	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse).	10,200,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	60,000 —
20	Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (Spesa obbligatoria) . . .	98,000 —
		10,358,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
21	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'ufficio internazionale del vino in Parigi, alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli, ed alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche	102,500 —
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n 1363	800,000 —
23	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	240,000 —
24	Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391 . .	3,700,000 —
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere . Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	420,000 —
26	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	60,000 —
27	Apicoltura . Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti . . .	50,000 —
28	Vivai governativi di viti americane . Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio . Uffici agrari italiani all'estero .	620,000 —
29	Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, numero 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio.	500,000 —
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
31	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (Legge 18 giugno 1931, n. 987). (Spesa obbligatoria)	1,400,000 —
32	**Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (Regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225).** . . .	477,500 —
33	**Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali**	200,000 —
	II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria*	8,670,000 —
34	**Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata alla agricoltura**	1,300,000 —
35	**Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)**	2,070,000 —
36	**Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto 25 novembre 1929, numero 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie** . .	1,895,000 —
37	Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) - Contributi per il mantenimento degli esperti addetti ai consorzi professionali per i contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)	17,392,000 —
38	**Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria** . .	450,000 —
	III — *Meteorologia e geodinamica.*	23,107,000 —
39	Studi sui fenomeni atmosferici - **Spese e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica** . .	230,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
	IV. — *Zootecnia e Caccia.*	
40	**Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie. sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)** .	5,400,000 —
41	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1713; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	10,500,000 —
42	**Spese diverse per l'applicazione dell'art. 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.** .	475,000 —
43	Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
		16,375,000 —
	V. — *Tratturi e trazzere.*	
44	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte) . . .	126,700 —
	VI. — ***Pesca.***	
45	Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604)	1,670,700 —
		50,179,400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CREDITO AGRARIO.	
46	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	30,000 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
47	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 3 dicembre 1922, n. 1584, 11 gennaio 1923, numero 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511, 21 gennaio 1924, n. 168 e 4 gennaio 1925, n. 69)	360,000 —
48	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	4,500,000 —
49	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	425,000 —
50	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	120,000 —
		5,405,000 —
	Spese generali.	
51	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	40,600,000 —
52	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria	2,700,000 —
53	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	1,400,000 —
54	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1,250,000 —
55	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)	2,970,000 —
56	Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	95,000 —
57	Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	86,000 —
58	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90,000 —
		49,191,000 —
		54,596,000 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
59	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonchè delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse	3,000,000 —
60	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	360,000 —
61	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	11,970 —
		3,371,970 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
62	Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	40,000 —
63	Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari	30,000 —
64	Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria	1,450,000 —
65	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre Amministrazioni dello Stato	5,000,000 —
66	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	235,000 —
67	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	400,000 —
68	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 255). (Spesa d'ordine)	1,500,000 —
69	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674)	30,000 —
		8,685,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.*	
70	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (Spesa obbligatoria)	180,000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
71	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	100,000 —
72	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014). (Spesa ripartita)	2,700,000 —
73	Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi del grano e delle aziende agrarie (art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 e successive modificazioni) (Spese ripartite)	3,300,000 —
74	Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 e R. decreto 12 agosto 1927, n. 1719) (Spesa ripartita)	100,000 —
		6,200,000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
75	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831)	325,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
76	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	40,000 —
		365,000 —
	IV. — *Zootecnia.*	
77	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734) (Spesa ripartita) . .	2,000,000 —
	V. — *Demani e usi civici.*	
78	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	400,000 —
	VI. — *Pesca.*	
79	Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114 e 22 dicembre 1932, n. 1864, recanti provvedimenti a favore della industria della pesca. (Spesa ripartita - 5ª delle trenta rate) . .	641,000 —
80	Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604. (Spesa ripartita - 5ª delle venti rate)	1,380,000 —
81	Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (art. 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397)	*per memoria*
		2,021,000 —
		11,166,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CREDITO AGRARIO.	
82	Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni.	15,192,500 —
83	Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, numero 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	3,000,000 —
84	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto 5 giugno 1933, n. 730) (seconda rata)	700,000 —
85	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (settima rata)	4,500,000 —
86	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (setima rata) . .	2,200,000 —
87	Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107)	2,500,000 —
88	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti 3 gennaio 1931, n. 16 e 5 dicembre 1932, n. 1741. . . .	349,031 —
89	Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, per il periodo della proroga concessa col R. decreto 5 dicembre 1932, n. 1741 .	1,383,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
90	**Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907,** e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 29ª delle 30 rate)	779,843 —
91	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai **sensi dei Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1132, 24 settembre 1931, n. 1243 e 22 luglio 1932, n. 1069 per l'estinzione o trasformazione dei debiti agrari onerosi (Spesa ripartita 4ª** delle 25 rate)	2,500,000 —
92	**Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'art 1 del Regio decreto 15 maggio 1931, numero** 632 modificato dall'art. 5 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1243 (4ª delle 5 annualità)	4,500,000 —
93	**Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, enti ed associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974,** (3ª delle 5 annualità)	4,800,000 —
94	Contributo nel **pagamento degli interessi sui prestiti** ratizzati **afferenti alle aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992** (2ª delle cinque rate)	3,250,000 —
95	Contributo dello Stato nel pagamento **degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933,** n. 992 (2ª delle cinque rate) . .	560,000 —
96	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'art. 4 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632 e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1244 e dell'art. 2 del Regio decreto 26 gennaio 1933, n. 61 (3ª e 4ª rata delle due serie di 25 annualità)	46,000,000 —
97	**Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo per operazioni di credito contratte nell'interesse della agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio** decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (3ª delle 25 rate). .	500,000 —
98	**Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento annuo, per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte degli agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto** 22 luglio 1932, n. 974 (3ª delle 25 rate)	1,500,000 —
99	Contributo straordinario negli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle 25 rate)	2,200,000 —
100	Contributo straordinario negli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle 25 rate) . . .	1,000,000 —
101	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto 19 febbraio 1931, n. 240) (4ª delle 30 rate)	1,900,000 —
102	**Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30** maggio 1932, n. 752) (3ª delle 30 rate)	6,000,000 —
103	**Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita** (legge 30 maggio 1932, n. 752) (3ª delle 5 rate) . . .	800,000 —
104	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720 e Regio decreto 6 luglio 1933, n. 939)	2,000,000 —
105	Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733	2,000,000 —
		110,114,374 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
106	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni	3,320,000 —
107	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	250,000 —
108	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215	2,700,000 —
		6,270,000 —
	Spese generali.	
109	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	180,000 —
110	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	10,500 —
111	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della milizia stessa	100,000 —
112	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	200,000 —
		490,500 —
		6,760,500 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
113	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*; 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647)	27,460,000 —
114	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma; 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma - 51, - lettera *b* - e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	13,500,000 —
115	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
116	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) (Spesa obbligatoria)	7,500,000 —
117	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1)	10,000,000 —
		58,460,000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali*	
118	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*; 6, 13, 49 1° e 2° comma - 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	250,623,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
119	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43 e 47 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	33,000,000 —
		283,623,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	342,083,000 —
	1. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
120	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale.	
121	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, numero 647 e successive modificazioni)	47,000,000 —
	Agricoltura.	
122	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*
	Foreste.	
123	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale.	100,000 —
		47,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
124	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 20ª delle 50 rate) . .	105,104.80
	Agricoltura.	
125	Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987, (Spesa obbligatoria)	40,000 —
126	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (17ª delle 35 annualità)	10,715.43
	Bonifica integrale.	
127	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (Spesa d'ordine)	20.250,000 —
	Credito agrario.	
128	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'art. 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa obbligatoria)	282,065 —
		20,687,885.26

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	IV. — Partite che si compensano coll'entrata.	
	Bonifica integrale.	
129	Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori a sensi dell'art. 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Spese generali	15,705,800 —
Pensioni ed indennità	10,358,000 —
Agricoltura	50,179,400 —
Credito agrario	30,000 —
Foreste	54,596,000 —
Bonifica integrale	3,371,970 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	134,241,170 —

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Spese generali	8,685,000 —
Agricoltura	11,166,000 —
Credito agrario	110,114,374 —
Foreste	6,760,500 —
Bonifica integrale	342,083,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	478,808,874 —

Categoria II. — *Movimento di capitali.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Acquisto di beni	*per memoria*
Accensione di crediti	47,100,000 —
Estinzione di debiti	20,687,885.26
Partite che si compensano con l'entrata	*per memoria*
Totale della categoria II della parte straordinaria	67,787,885.26
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	546,596,759.26
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	680,837,929.26

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	613,050,044 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	67,787,885.26
	Totale generale . . .	680,837,929.26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti .	1,650,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . .	14,750,000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584). . .	180,000 —
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	10,000 —
5	Entrate ordinarie diverse	200,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	16,790,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . .	*per memoria*
8	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	100,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
9	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	252,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	352,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie	17,142,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e degli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1933, n. 30	*per memoria*
11	**Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate**	*per memoria*
12	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
13	**Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale.**	386,000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali	386,000 —
	CATEGORIA III. *Operazioni per conto di terzi.*	
14	**Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti**	500,000 —
15	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto terzi	500,000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	16,790,000 —
	b) straordinarie	352,000 —
	Totale della categoria prima: Entrate effettive	17,142,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	386,000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Totale generale delle entrate	18,028,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	2,500,000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	2,800,000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	10,000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,000 —
5	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	190,000 —
6	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	1,390,000 —
7	Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (art. 2, Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627)	1,200,000 —
8	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
9	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	120,000 —
10	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	4,000 —
11	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	8,000 —
12	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	163,260 —
13	Indennità di tramutamento al personale	90,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	45,000 —
15	Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	40,000 —
16	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	300,000 —
17	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	5,000 —
18	Fitto di locali	45,000 —
19	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
20	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	290,000 —
21	Spese di liti	10,000 —
22	Restituzione di somme indebitamente introitate	20,000 —
23	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2,000 —
24	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,452,684 30

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
25	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932	200,600 —
26	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	11,000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
27	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	27,255.70
	Totale delle spese effettive ordinarie	14,723,800 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
28	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	3,200 —
29	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici. acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	1,000,000 —
30	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	820,000 —
31	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	195,000 —
32	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	2,418,200 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	17,142,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
33	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	*per memoria*
34	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	386,000 —
35	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito	*per memoria*
36	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	386,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
37	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300,000 —
38	Somme da corrispondere a Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	200,000 —
39	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (Legge 5 gennaio 1933, numero 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	14,723,800 —
	b) straordinarie	2,418,200 —
	Totale della categoria I. — Spese effettive.	17,142,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	386,000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Totale generale della spese	18,028,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO DELL'ENTRATE E DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Entrate effettive	17,142,000 —
	Categoria I — Spese effettive	17,142,000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	386,000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	386,000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	500,000 —
	Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi	500,000 —
		—
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrate e spese effettive	—
	Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 149.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 150.
Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno tre mesi prima della loro scadenza.

Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorità competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, può essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 3.

Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunciato, continuerà a produrre i suoi effetti pur dopo la scadenza, salva sempre la facoltà delle associazioni sindacali competenti ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo o di promuovere l'azione davanti alla Magistratura del lavoro.

Art. 4.

I contratti denunciati alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del trentesimo giorno dalla stessa data sono prorogati di un mese. Per essi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 5.

I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni dell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Queste ultime hanno però facoltà di denunciare il contratto collettivo, di cui sopra, anche prima della sua scadenza ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 6.

Qualora l'autorità competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il Ministro per le corporazioni, decorso tale termine, può dare avviso al Ministro per la grazia e giustizia, perchè provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dell'art. 68, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 7.

Le disposizioni prevedute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, trattandosi di rapporti di lavoro, trovano applicazione anche per le sentenze della Magistratura del lavoro, per i lodi arbitrali in materia di rapporti collettivi e per tutte le altre norme giuridiche equiparate al contratto collettivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 151.
Nuove norme sugli stupefacenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 febbraio 1923, n. 396;
Vista la Convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e per regolare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933-X, n. 130, con la quale viene data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione suddetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Attività delittuosa.

Capo I.

Delitti.

Art. 1.

Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, coltiva il papavero (papaver somniferum L.), o produce l'oppio grezzo, o anche raccoglie capsule di papavero vegetale spontaneamente, ovvero importa, esporta, riceve per il transito, vende o detiene oppio grezzo, foglie di coca o canape indiana, allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, o fabbrica, importa, esporta, riceve per il transito, vende altre sostanze o preparazioni stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra, anche gratuitamente, o le procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 2.

Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a coltivare il papavero (papaver somniferum L.) od a produrre l'oppio grezzo, ovvero a fabbricare, importare, esportare, ricevere per il transito, vendere o detenere per vendere oppio grezzo, foglie di coca, canape indiana od altre sostanze o preparazioni stupefacenti, coltiva il papavero o produce l'oppio grezzo ovvero fabbrica, importa, esporta, riceve per il transito, vende o detiene per vendere altre sostanze o preparazioni stupefacenti in quantità superiore a quella consentitagli, ovvero le fornisce a persona a ciò non autorizzata o che non dà garanzia di farne uso legittimo per bisogni professionali o scientifici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 4.

Alla medesima pena di cui all'articolo precedente soggiace chi, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparazioni stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende o somministra senza prescrizione medica, o in quantità superiore a quella prescritta, od a persona che non sia riconoscibile secondo le norme che saranno stabilite con regolamento, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali altrimenti che in pomata o in soluzione.

Art. 5.

Alla medesima pena di cui all'art. 3 soggiace chi, esercente una professione sanitaria, rilascia, all'infuori del caso di necessità curativa, prescrizione medica contenente sostanze o preparazioni stupefacenti, ovvero prescrive quantità di sostanze o preparazioni stupefacenti superiori al necessario.

Capo II.

Aumento di pena, recidiva e pene accessorie per i delitti.

Art. 6.

Le pene previste dagli articoli 1, 3, 4 e 5 sono aumentate se alcuna delle sostanze o preparazioni stupefacenti è venduta, consegnata, somministrata, anche gratuitamente, fornita o prescritta a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizioni d'infermità o deficienza psichica, o a chi è dedito all'uso di sostanze stupefacenti.
Nel caso di recidiva, per ciascuno dei delitti di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 99, 100 e 101 del Codice penale.
La condanna alla reclusione, per ciascuno dei delitti di cui al presente titolo, per un tempo non inferiore a tre anni, importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 29 del Codice penale.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 29 — ultimo comma — e 102, 103, 105, 106, 107 e 108 del Codice penale.
Qualora il colpevole eserciti una professione od arte, che sia servita di mezzo a commettere il delitto o l'abbia comunque agevolato, alla condanna segue l'interdizione dalla professione o dall'arte, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice penale.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dal presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO II.

Attività contravvenzionale.

Capo I.

Contravvenzioni.

Art. 7.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a lire duemila.

Art. 8.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su prescrizione medica che non sia redatta secondo le norme dell'articolo seguente, ovvero omette di annotare sulla prescrizione la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette, e di conservarla in originale, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

Della prescrizione medica è vietato di rilasciare copia all'acquirente.

Si applica il massimo della pena, se alcuna delle sostanze o preparazioni suddette è consegnata, anche se su prescrizione medica redatta secondo le norme dell'articolo seguente, a persona minore degli anni sedici.

Art. 9.

Chiunque, esercente una professione sanitaria, non indica, nella prescrizione medica contenente sostanze o preparazioni stupefacenti, il cognome, il nome e la residenza della persona per cui la prescrizione è fatta, o tralascia di segnare, in tutte lettere, la dose della sostanza stupefacente prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione all'infermo nei riguardi del mezzo e del tempo, o non appone nella prescrizione stessa la data e la firma, ovvero non scrive la prescrizione con mezzo indelebile, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Col regolamento, da emanarsi per l'esecuzione del presente decreto, saranno fissate le norme per le prescrizioni contenenti sostanze o preparazioni stupefacenti, fatte da direttori degli ambulatori, case e istituti di cura, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 10.

Chiunque, esercente una professione sanitaria, assiste o visita persona affetta da cronica intossicazione prodotta da sostanze o preparazioni stupefacenti, senza farne denuncia, entro due giorni, all'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

CAPO II.

Recidiva e pene accessorie per le contravvenzioni.

Art. 11.

Nel caso di recidiva, per ciascuna delle contravvenzioni di cui al titolo II, sono applicabili le norme del secondo capoverso dell'art. 6.

La condanna all'arresto per tre delle contravvenzioni previste dal presente titolo, seguita da una quarta condanna per altra contravvenzione di cui al medesimo titolo, importa la dichiarazione di contravventore abituale, ai sensi dell'art. 104 del Codice penale.

La condanna per un reato qualsiasi, inflitta a chi trovasi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, importa la dichiarazione di contravventore professionale, ai sensi dell'art. 105 del Codice penale.

Qualora il colpevole eserciti una professione od arte che sia servita di mezzo a commettere la contravvenzione o l'abbia comunque agevolata, alla condanna può seguire, altresì, la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, anche al difuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 35 del Codice penale.

TITOLO III.

RICOVERO COATTIVO IN CASA DI SALUTE DEGLI INTOSSICATI DA STUPEFACENTI.

Capo unico.

Art. 12.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dall'art. 7, chi sia stato colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute, per essere sottoposto alla cura disintossicante.

Il relativo provvedimento è di competenza dell'Autorità giudiziaria, su denuncia dell'Autorità di pubblica sicurezza o delle persone indicate nell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

In caso di urgenza, il ricovero è disposto provvisoriamente dall'Autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria, da promuoversi secondo le norme che saranno fissate col regolamento.

TITOLO IV.

MISURE DI SICUREZZA — PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

Capo unico.

Art. 13.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del Codice penale.

Art. 14.

Nel caso di condanna per alcuno dei reati, di cui ai titoli I e II, è sempre ordinata la confisca delle sostanze e preparazioni stupefacenti, che servirono o furono destinate a commettere il reato, ai sensi dell'art. 240 Codice penale.

Art. 15.

A carico dei colpevoli per i reati di cui ai titoli I e II, possono essere adottati dal prefetto i provvedimenti di chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono stati consumati i reati stessi, e di sospensione o di revoca della speciale autorizzazione, che sia servita di mezzo alla consumazione dei reati, o comunque l'abbia agevolata.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI ESECUZIONE.

Capo unico.

Art. 16.

È istituito presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, il Comitato consultivo per gli stupefacenti.

La forma della costituzione del predetto Comitato e le attribuzioni di esso saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 18.

Art. 17.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme del presente decreto, e di quelle di esecuzione che saranno emanate col regolamento di cui all'articolo seguente, sono devoluti al Ministro per l'interno, e per esso, ai prefetti delle Provincie, coadiuvati dai medici provinciali, dai podestà, dagli ufficiali sanitari, dall'Autorità di pubblica sicurezza, dall'Arma dei Reali carabinieri, dalla Regia guardia di finanza, e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi, dalle Capitanerie di porto.

Art. 18.

Un apposito regolamento sarà emanato, su proposta del Ministro per l'interno, per l'esecuzione del presente decreto, e delle Convenzioni internazionali sulle sostanze stupefacenti.

Col regolamento stesso sarà determinato l'elenco delle sostanze e delle preparazioni stupefacenti, che sono sottoposte alla disciplina del presente decreto. Detto elenco potrà essere modificato con decreto Reale, secondo le norme di cui alle Convenzioni internazionali suddette.

Il Governo del Re è autorizzato a comminare la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire cinquemila per le contravvenzioni alle norme del regolamento.

Art. 19.

Il presente decreto è applicabile, altresì, nei territori delle Colonie e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per le colonie e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'interno, saranno stabilite le norme di esecuzione del presente decreto nei territori delle Colonie e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, nonchè le variazioni ed aggiunte necessarie per adattare le disposizioni del presente decreto alle esigenze locali.

Art. 20.

È abrogata la legge 18 febbraio 1923, n. 396, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 102. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 152.

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 febbraio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

Per corrispondere, anche nell'anno 1934, il contributo straordinario concesso nei decorsi anni al Gruppo Medaglie d'oro, sedente in Roma, si rende necessario inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, la somma di L. 15.840, quale prima semestralità del contributo medesimo.

A tale inscrizione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, si provvede col decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili lire 15.369.160;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 15.840 da iscrivere in conto competenza al capitolo n. 394, aggiunto: « Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1934, n. 153.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme che regolano la costituzione del Consiglio di amministrazione per il Ministero dell'aeronautica;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, interni, guerra, marina, aeronautica e corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è sostituito, per il Ministero dell'aeronautica, dai seguenti:

« Del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'aeronautica fanno parte i direttori generali ed i funzionari di pari grado che abbiano la direzione effettiva di un servizio, nonchè gli ufficiali di grado non inferiore al 5°, preposti a Direzioni generali o servizi analoghi dell'Amministrazione centrale nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

« I componenti del Consiglio in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

« Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile che, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7° ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE BONO — DE FRANCISCI — ERCOLE — DI CROLLALANZA — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di Spinetoli (Ascoli Piceno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di Spinetoli (Ascoli Piceno), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, è nominata liquidatrice della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 3.

(2016)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Placido » di Biancavilla (Catania).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale cattolica di prestiti « San Placido » di Biancavilla (Catania), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione ed il sig. Eugenio Bonaiuto è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 2.

(2017)

REGIO DECRETO 12 gennaio 1934.
Uso facoltativo della divisa per il direttore e per i professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore di magistero di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore di magistero di Roma di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni

della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Educazione nazionale, foglio n. 35.

Descrizione delle divise del direttore e dei professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore di magistero di Roma.

DIRETTORE: *Toga* di seta nera increspata sulle spalle all'attacco delle maniche, con colletto; mantello di ermellino ricoprente le spalle, maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di color rosso bordeau, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi d'oro.

Tocco di velluto nero con bordo d'oro e con fiocco di seta giallo oro, su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Fascia tracolla di color rosa pallido lunga m. 2,25, larga m. 0,15 con due fiocchi d'oro all'estremità e stemma del Regno ricamato in oro.

PROFESSORI DI RUOLO: *Toga* di seta nera con colletto, maniche allargate in basso con mostra rivoltata di color rosa pallido, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi d'argento.

Tocco di velluto nero con bordo d'argento e con fiocco di seta nera su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

PROFESSORI INCARICATI: *Toga* di seta nera con colletto e rovescio pure di seta, filettato di velluto nero; maniche allargate in basso con mostra rivoltata di color rosa pallido, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi di seta nera.

Tocco di velluto nero con bordo d'argento e con fiocco di seta nera su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1934.
Uccelli dannosi alla piscicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il precedente decreto Ministeriale 23 maggio 1933-XI, con il quale l'*airone cenerino* e l'*airone rosso*, in provincia di Vercelli, ed esclusivamente negli specchi d'acqua ove viene esercitata la piscicoltura, vennero annoverati tra gli animali nocivi;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fermo restando il disposto di cui al decreto Ministeriale 23 maggio 1933-XI, concernente l'annoveramento tra gli animali nocivi dell'airone cenerino e dell'airone rosso, nelle regioni risicole in genere e limitatamente negli specchi d'acqua dove si esercita la piscicoltura, le Commissioni venatorie provinciali segnaleranno ai Corpi preposti alla vigilanza i nomi delle persone munite di regolare licenza di porto d'arma, cui è consentito, in forza del presente decreto, cacciare, oltre ai predetti uccelli, la Alla Nitticora (*Nitticorax minuta*), il Tarabuso (*Botaurus stellaris*), il Tirabusino (*Ardetta minuta*) la Rondine di mare (*Sterna hirundo*) nelle località dove tali animali possono danneggiare la detta industria.

Il Martin pescatore avrà identico trattamento limitatamente nei veri e propri vivai.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1934.
Revoca della nomina del sig. Giuseppe Passalacqua a rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Stefano De Ambrosys.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933, n. 334, col quale il sig. Giuseppe Passalacqua venne confermato rappresentante del sig. Stefano De Ambrosys, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 18 dicembre 1933, col quale il predetto sig. Passalacqua ha rinunziato al mandato conferitogli dal sig. De Ambrosys;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Giuseppe Passalacqua a rappresentante del sig. Stefano De Ambrosys, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1934.
Nomina del sig. Giuseppe Passalacqua a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Emanuele Bottino fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, designa per proprio rappresentante il sig. Giuseppe Passalacqua fu Carlo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Passalacqua è nominato rappresentante del sig. Emanuele Bottino, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1934.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca di credito e cambio di Roma per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società anonima Banca di credito e cambio, con sede in Roma (in liquidazione), è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(2018)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 39.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.46
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	74.82
Svizzera (Franco)	367.55
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.36
Cecoslovacchia (Corona)	—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.50
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	91.925
Id. 3,50 % (1902)	90.65
Id. 3 % lordo	67.325
Prestito Conversione 3.50 %	94.95
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.20
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id 1940	105.80
Id. id. id. 1941	105.90
Id. id. id. 1943	99 —
Obbligazioni Venezie 3.50 %	92.075

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 10 posti di archivista nell'Amministrazione degli Archivi di Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Veduto il regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;
Veduto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame per l'ammissione di 10 archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti:

Art. 2.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di due posti.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:
1° domanda in carta da bollo da lire 5;
2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il

candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. per il 1934-XII, o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per il detto anno, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati;

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente deve fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad archivista, qualunque residenza.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della provincia, ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Storia politica, civile, letteraria, artistica d'Italia, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai giorni nostri,
2. Storia del Diritto italiano.
3. Traduzione in italiano di un brano classico latino (con l'uso del vocabolario.
4. Traduzione dall'italiano in francese, spagnolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del vocabolario).

Prova orale.

1. La materia delle prime due prove scritte.
2. Diritto costituzionale ed amministrativo.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale, municipale e corporativo.
4. Nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
5. Nozioni di statistica.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di vice conservatore negli Archivi provinciali di Stato (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduti i Regi decreti 11 maggio 1931, n. 560, e 22 settembre 1932, n. 1391;

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di tre vice conservatori in prova (gruppo *B*, grado 11°), negli Archivi provinciali di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra indicate e nelle seguenti.

Art. 2.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 34. Detto limite è elevato ad anni 39 per gli ex combattenti e ad anni 43 per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile, da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale, o copia autentica, di licenza da istituto medio di 2° grado (liceo classico, liceo scientifico, corso superiore dell'Istituto magistrale);

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII, o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per detto anno, ai Fasci Giovanili di Combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali, per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a vice conservatore in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente) a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Natura, attribuzioni, competenza, ordinamento e funzionamento di tutti gli uffici governativi, municipali e provinciali che risiedono nel capoluogo di provincia. Essenza, nomenclatura, qualità di tutti gli atti di loro spettanza Uffici parastatali. Atti dello stato civile.

2. Traduzione di un brano dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario).

3. Dottrina archivistica in generale con speciale riguardo ai sistemi di ordinamento e agli scarti.

Prova orale.

1. Esame pratico di paleografia latina. Lettura e analisi paleografica e diplomatica di un documento latino, scritto in Italia, non anteriore al secolo XIV e non posteriore al XVII.

2. Storia moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle istituzioni politiche e amministrative delle provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie.

3. Archivistica. Assunti e principi generali di archivistica teorica. Metodi e tecnica dei lavori archivistici interni.

Canoni generali Definizione dell'Archivio in generale. Essenza del medesimo. Scritture che lo compongono. Archivi di Stato. Archivi provinciali di Stato Archivi comunali. Archivi di deposito. Archivi correnti. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari. Conservazione materiale delle scritture. Restauri. Ravvivamento di caratteri deleti. Cautele varie.

Versamento di atti. Scarti.

Classificazione generale delle scritture secondo la legislazione vigente (ultime norme ministeriali).

Sistemi di ordinamento.

Lavori archivistici. Inventari. Repertori. Registri. Indici. Schedari.

Tenuta del protocollo e delle rubriche.

Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in Archivio.

Pubblicità degli atti Custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica Ricerche e copie e norme relative.

Servizio per le Amministrazioni governative. Servizio per le Amministrazioni non governative e per i privati. Servizio nell'interesse degli studi Legislazione archivistica. Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n 1163.

Archivi delle Opere pie. Archivi privati.

Monete, pesi e misure in uso nel Regno delle Due Sicilie.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2066)

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 18 posti di aiutante aggiunto nell'Amministrazione degli Archivi di Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 11 maggio 1931, n 560;

Veduto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;

Veduto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Veduto il R decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di 18 aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di quattro posti.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da lire cinque;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni ai sensi dell'articolo 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi, a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-XII, o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per detto anno, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad aiutante aggiunto in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni che saranno fissati col successivo decreto.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DELLESAME

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte.

1. — Componimento italiano e prova di calligrafia (quest'ultima sarà desunta dalla scrittura del lavoro e il voto sarà complessivo).
2. — Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario).
3. — Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del vocabolario).

Prova orale.

1. — Nozioni della storia d'Italia dal 1492 ai giorni nostri.
2. — Saggio di traduzione dal latino e dal francese.
3. — Nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica.
4. — Nozioni di contabilità generale dello Stato.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno dar prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2067)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 15 posti di volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, modificaxto dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto 12 dicembre 1933 del Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale, al quale non sono ammesse a partecipare le donne. La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992; dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 5 scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le domande dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 3.

Le domande devono indicare, cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno altresì indicare quale prova facoltativa di lingue il concorrente intende sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal Prefetto della Provincia) dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 (legalizzato dal Presidente del Tribunale) dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 31.

Il limite massimo di età è portato ad anni 36 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e ad anni 40 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore militare.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartenennero al Partito;

3° documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ed ha conseguito la nomina ad ufficiale di complemento;

4° certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente

decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Il Ministero si riserva la facoltà di far passare agli aspiranti la visita medica di cui al paragrafo 870 (lettera *e*), del regolamento sul servizio sanitario militare Edizione 1904;

5° certificato generale del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (su carta da bollo da L. 10) legalizzato dal presidente del Tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica (su carta da bollo da L. 3) rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente risiede, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Regie università o Regi istituti superiori del Regno, ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta d'iscrizione. Tale certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

9° una fotografia formato visita con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

10° attestati di speciali esami sostenuti presso università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati, o di quelle irregolarmente documentate. Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale del quale è autorizzata la presentazione della copia autentica.

Art. 4.

I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva coloniale.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Economia politica.
4. Diritto internazionale pubblico.
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esame orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa).
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo.
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati).
5. Elementi di diritto e procedura penale.
6. Economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica.
7. Elementi di contabilità generale dello Stato.
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane.
9. Storia della colonizzazione.
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico.
11. Conversazione in francese e traduzione in un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari coloniali e prestano, per un periodo non inferiore a sei mesi nè superiore a dieci, servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie.

Durante tale periodo dovranno frequentare i seguenti corsi di studio, che saranno tenuti a cura dell'Amministrazione:

1. Istituzioni islamiche.
2. Nozioni di storia e istituzioni di diritto etiopico.
3. Corso di lingua araba.
4. Nozioni elementari di topografia e cartografia.

Alla fine del periodo di prova i volontari dovranno superare un esame nelle quattro materie suddette. Coloro che in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato saranno giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina a vice-segretario. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione con risultato favorevole degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 10.

Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio l'assegno lordo mensile di L. 800 previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistono le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1934 Anno XII.

Il Ministro: DE BONO.

(2068)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.